Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 207 del 10 settembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quindici posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . *Pag.* 2

Concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . » 5

Concorso per l'assunzione di mille operai allievi aiuto macchinisti straordinari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . » 9

Concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . » 12

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quindici posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 7 luglio 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quindici posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1947.
Registro Uff. risc. ferrovie n. 5, foglio n. 85. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati dalle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Consorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 30 novembre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (30 novembre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3), si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni. Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente, da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dall'Autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione.

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di sca-

denza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, compreso quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2) i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte o del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra o sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative al posto per il quale abbia concorso, ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita, nonchè del congedo o delle concessioni di viaggio o dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese e tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione Generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il pos-

sesso dei requisiti necessari e giudicherà su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e di 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque, a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surriportato decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra e per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia, ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13 — I primi quindici della graduatoria, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i

regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno nelle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 11 luglio 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA D'ESAME

1) DIRITTO PRIVATO

a) *Diritto civile*:

Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata Interpretazione Consuetudine - Persone fisiche e giuridiche Capacità - Parentela ed affinità Filiazione Cittadinanza - Residenza - Domicilio Assenza Beni e loro suddivisioni Proprietà Modo di acquisto Limitazione al diritto di proprietà Possesso e suoi effetti Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Del contratto - Nozioni generali sui singoli contratti - Delitti e quasi delitti - Prescrizione e decadenza.

b) *Diritto commerciale*:

Impresa ed Azienda La Società Titoli di credito e operazioni bancarie Mandato e commissioni Deposito Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario Nozioni generali sul fallimento e sull'amministrazione controllata.

2) DIRITTO PUBBLICO

a) *Diritto costituzionale*:

Le teorie fondamentali: della sovranità, delle forme di Governo, del Governo rappresentativo e della distinzione dei poteri.

I poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario Organi di controllo - Rapporti tra Stato ed individuo: la teoria della libertà.

b) *Diritto amministrativo o scienza dell'amministrazione*:

L'organizzazione dell'Amministrazione italiana al centro ed alla periferia - Enti istituzionali ed Enti territoriali - Rapporti tra gli impiegati e lo Stato Attività giuridica, sociale ed economica della Amministrazione - Giustizia amministrativa L'ordinamento delle Ferrovie dello Stato - Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

3) ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA FINANZIARIA

Le attività economiche Costi di produzione Prezzi e disciplina dei prezzi Del profitto, del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta Sistemi monetari Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta Cambi e disciplina dei cambi Risparmio e credito Intermediari del credito - Scambi internazionali Bilancia commerciale Bilancia dei pagamenti Protezionismo senza dazi e protezionismo coi dazi Politica doganale I trattati di commercio.

Economia dei trasporti Costi e tariffe.

Le spese pubbliche - I tributi Politica dei prestiti pubblici.

4) STATISTICA

La rilevazione e lo spoglio dei dati - Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche Valutazione critica dei dati.

Errori, loro scoperta ed eliminazione L'impiego di macchina nello spoglio e nella elaborazione dei dati I metodi statistici L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica La comparabilità dei dati - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche La regolarità dei fenomeni statistici Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata alla produzione ed agli scambi.

5) GEOGRAFIA COMMERCIALE

Risorse economiche dell'Italia e degli altri paesi europei - I movimenti commerciali tra l'Italia e il mondo Le grandi vie di comunicazioni europee ed intercontinentali.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti;

la seconda nello svolgimento di un tema da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO B.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA.

Il sottoscritto . . . presa conoscenza dell'avviso di data 11 luglio 1947 per il concorso a quindici posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . (2). Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenute esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3709)

Concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 16 giugno 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1947
Reg. Uff. risc. ferrovie n. 5, foglio n. 82. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale — o di scuola di arte — o di scuola tecnica — o ammissione all'istituto tecnico superiore — o al liceo scientifico — o all'istituto nautico — o all'istituto industriale — o al corso superiore dell'istituto magistrale; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 30 novembre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (30 novembre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli il matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per richiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa o altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiugibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11.— Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

componimento	punti	10
problema	»	10
calligrafia	»	10
disegno	»	20
copia di disegno con cambiamento di scala	»	20
prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di aiutante disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 10 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 10 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 10.

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 giugno 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica. — Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie Potenze Estrazione di radice quadrata Sistema metrico decimale Misure di lunghezze Superficie Volume - Capacità Peso e valore.

Relazione fra le misure di volume, capacità e peso Misure del tempo ed altre misure non decimali Rapporti e proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida. — Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici Misure degli angoli Poligoni e loro proprietà Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio Equivalenza dei poligoni Teorema di Pitagora Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

Elementi di fisica. — Forme e loro rappresentazione e composizione Legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico Pressione idrostatica - Principio di Archimede Vasi comunicanti - Aeromotori - Pressione atmosferica Barometri Manometri - Pompe Dilatazione Propagazione del calore Cambiamento di stato - Evaporazione Fusione Solidificazione.

Principî di elettrostatica Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori Circuiti elettrici Legge di Ohm Effetti calorifici della corrente elettrica Illuminazione elettrica.

Elementi di meccanica applicata:

a) Macchine: trascrizioni mediante ruote di frizione e ruote dentate; forme dei denti delle ruote dentate.

b) Costruzioni: cenni sulle sollecitazioni semplici; concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzioni di poligoni regolari Costruzione dell'elisse - dell'iperbole - della parabola Tracciamento dell'elica Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi delle proiezioni ortogonali.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;

2) Problemi di aritmetica e geometria;

3) Saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) Copia con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici. Sviluppo di particolari;

5) Saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 giugno 1947, per il concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente 1 . domand per prendere parte anche a concors bandit da codesta Direzione generale per posti di . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data .
Distinta dei documenti allegati alla presente:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per posti di . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3710)

Concorso per l'assunzione di mille operai allievi aiuto macchinisti straordinari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/131548 in data 3 giugno 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso per l'assunzione di mille operai allievi aiuto macchinisti straordinari da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

2. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, addì 18 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1947.
Registro Uff. risc. ferrovie n. 5, *foglio n.* 83. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso per esami e per titoli, a complessivi mille posti di operaio allievo aiuto macchinista straordinario da ammettere ai corsi di istruzione che verranno istituiti in apposite sedi in conformità del paragrafo 14 del presente avviso.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Torino	posti n.	70
» » Genova	» »	70
» » Milano	» »	90
» » Verona	» »	40
» » Venezia	» »	40
» » Trieste	» »	—
» » Bologna	» »	50
» » Firenze	» »	80
» » Ancona	» »	50
» » Roma	» »	100
» » Napoli	» »	150
» » Bari	» »	90
» » Reggio C.	» »	50
» » Palermo	» »	90
Delegazione di Cagliari	» »	30
Totale posti	n.	1000

Gli eventuali aspiranti residenti nella giurisdizione del Compartimento di Trieste, per il quale non sono previsti posti, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso alla Sezione materiale e trazione di Venezia o ad altra nella quale dichiarino di stabilire la loro residenza. Detti aspiranti dovranno però assoggettarsi all'assunzione nel Compartimento per il quale concorrono.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non più tardi del 30 novembre 1947 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 24, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di 30 anni è portato a 35 anni per i candidati che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico.

Il limite massimo di 30 anni è inoltre elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (30 novembre 1947);

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto primo si cumula con quella di cui al punto secondo ed entrambe con quella di cui al punto precedente purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare o se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici concessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N. P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2;

h) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al punto 3. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni o alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 3, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

5. — Sono da ammettere al concorso, senza tener conto dei limiti di età, gli agenti in servizio come straordinari che parteciparono agli esperimenti per l'assunzione di operai allievi aiuto macchinisti tenuti dal 1939 al 1942 rientrando nei limiti dei posti assegnati e che non hanno ottenuto la sistemazione a ruolo. Altrettando valga per quelli provenienti dal Reggimento ferrovieri già abilitati col mod. T.V. 208 e che non trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 della nota convenzione per l'assunzione in prova, sono stati assunti in servizio come straordinari.

6. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Per coloro che avessero presentato all'Ufficio personale compartimentale, domanda per partecipare ad altro concorso per il quale siano richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, i documenti scaduti.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Sono pure esclusi dal concorso tutti coloro che parteciparono a precedenti corsi d'istruzione e che non riuscirono idonei nei relativi esami finali.

Gli aspiranti i quali siano agenti non di ruolo che abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o a contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

7. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre: statura minima m. 1,55 — acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti — campo visivo normale — senso cromatico normale — percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100, da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie dello Stato - Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario, che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dall'Ufficio personale compartimentale.

8. — L'Amministrazione, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il posses-

so dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio d'amministrazione, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti, o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

9\. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal Capo del servizio materiale e trazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10\. — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adeguato alla licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne uno;

c) in una prova orale di cultura sulle materie contenute nell'unito programma (allegato *A*);

d) nella prova facoltativa consistente in un saggio di lavoro nei mestieri di aggiustatore (meccanico elettricista motorista), tornitore, calderaio, ramaio e fucinatore.

11\. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre complessivamente ciascun membro della Commissione esaminatrice è il seguente:

componimento	punti	30
saggio di aritmetica	»	30
prova orale di cultura generale tecnica e specifica come da unito programma (allegato *A*)	»	60

Per l'ammissione alle prove orali i candidati dovranno riportare non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna prova scritta.

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per la prova orale.

Agli idonei saranno inoltre da assegnare votazioni complementari fino al limite dei punti appresso indicati per le seguenti prove e valutazioni:

15 punti per ciascun membro per la prova facoltativa di lavoro di cui al punto 10;

15 punti in relazione al titolo di studio di carattere tecnico conseguito ed alla votazione riportata agli esami per il conseguimento della licenza o del diploma.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio alla dipendenza delle Ferrovie dello Stato potrà inoltre essere assegnata una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

Ai medesimi che si trovano anche nelle condizioni previste dal punto 5 sarà assegnata una ulteriore puntazione fissa di 10.

Agli stessi, pure previsti dal punto 5, che hanno frequentato un corso d'istruzione conseguendo l'idoneità agli esami finali del corso medesimo, senza poter essere sistemati a ruolo, sarà assegnata, oltre alla votazione complementare per la valutazione del servizio prestato, una ulteriore puntazione fissa di 20.

12\. — Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) la metà dei posti messi a concorso è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

b) in caso che con le categorie indicate al punto *a*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3) feriti in combattimento;

4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

6) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

7) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

8) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1943, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

9) coniugati con riguardo al numero dei figli;

10) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal- l'1) al 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13\. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà del Servizio materiale e trazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operaio allievo aiuto macchinista straordinario, in attesa di essere ammessi al corso d'istruzione con lo stipendio minimo e le altre competenze previsti per il personale di detta categoria delle Ferrovie dello Stato.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

Agli agenti non di ruolo verrà assegnata la paga di operaio allievo aiuto macchinista perdendo titolo alla differenza, rispetto alla paga superiore eventualmente fruita in precedenza, nonchè agli eventuali assegni personali ed alle competenze accessorie.

14\. — I vincitori chiamati in servizio verranno assegnati in un'officina di grande riparazione e di deposito locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per aiuto macchinista. Durante il corso dovranno impratichirsi delle lavorazioni d'officina ed apprendere o perfezionare un mestiere di aggiustatore (meccanico-elettricista-motorista) tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore e conseguire l'idoneità al termine del corso all'apposito esame consistente nell'esecuzione di un saggio di lavoro, per il quale verrà stabilita l'idoneità o meno senza puntazione.

Coloro che hanno partecipato a precedenti corsi di scuola riuscendo vincitori, non hanno l'obbligo di frequentare nuovamente il corso di scuola restando valido quello già effettuato. Detti agenti, però, verranno compresi nel verbale del primo corso che verrà tenuto per i vincitori di questo concorso, al posto che loro spetta in base alla puntazione complessiva riportata nei precedenti esami, trascurando il saggio di lavoro che essi non dovranno effettuare in quanto già effettuato all'atto dell'assunzione.

Tutti i concorrenti che saranno ammessi a frequentare il corso dovranno, per la data stabilita per l'inizio del medesimo, raggiungere la località assegnata per il corso di istruzione; diversamente saranno considerati rinunciatari.

Gli operai allievi aiuto macchinisti straordinari, se in qualunque momento del corso non soddisferanno, per qualsiasi motivo, saranno licenziati senza alcun compenso.

A termine del corso gli idonei verranno passati alle funzioni permanenti di aiuto macchinista subordinatamente alla dichiarazione di accettare qualunque residenza venga loro assegnata, indipendentemente dal posto occupato nella gradua-

toria dell'esame finale; essi verranno sistemati nella qualifica di aiuto macchinista in prova con decorrenza che verrà fissata dall'Amministrazione.

Gli aiuto macchinisti in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. P. approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno l'idoneità non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a concorsi o a corsi successivi. I medesimi, se estranei, saranno subito licenziati senza che occorra dar loro alcun altro preavviso; se erano già in servizio prima del concorso verranno invece rimessi nella loro precedente posizione.

Tanto per gli uni che per gli altri l'Amministrazione si riserva la facoltà di conservare in servizio, in qualità di operai in prova, quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

15. — Nell'atto in cui gli operai allievi aiuto macchinisti vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio, e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che gli aspiranti dovranno compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, verrà accordata la riduzione del 50% sulle spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Gli agenti già in servizio come straordinari che riusciranno vincitori saranno considerati presenti in servizio, a tutti gli effetti, per le assenze effettuate ma senza indennità di trasferta; coloro che riporteranno soltanto l'idoneità beneficieranno unicamente del ripristino delle concessioni di viaggio mentre nessuna concessione spetterà a quelli che non conseguiranno nemmeno la idoneità.

Roma, addì 18 giugno 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

MATERIA DI ESAME

Elementi di aritmetica.
Elementi di geometria piana.
Elementi di fisica.
Elementi di elettricità.
Nozioni di disegno.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda per la partecipazione al concorso per l'ammissione di 1000 operai allievi aiuto macchinisti straordinari al corso di istruzione per la nomina ad aiuto macchinista in prova.

UFFICIO PERSONALE COMPARTIMENTALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Il sottoscritto (1) . . . figlio di . . .
e di . . . nato a . . . il . . .
presa conoscenza dell'avviso in data 18 giugno 1947 relativo al concorso per l'ammissione di complessivi 1000 operai allievi aiuto macchinisti straordinari al corso di istruzione per la nomina ad aiuto macchinista in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nelle norme relative.

Chiede altresì di essere sottoposto alla prova facoltativa nel mestiere di (2) . . .

Dichiara infine che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visite sanitaria o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma: (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . .
Indirizzo precedente (4) . . .

Data . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Cognome e nome.
(2) Per coloro che chiedono di sostenere la prova facoltativa di lavoro.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3711)

Concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 16 giugno 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1947.
Registro Uff. risc. ferrovie n. 5, *foglio n.* 81. — CASABURI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a trenta posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'Arte o di scuola tecnica ovvero di ammissione allo istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o all'istituto magistrale. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono però ammesse le licenze delle scuole tecniche, complementari o di avviamento al lavoro. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli di studio richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomanda — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 30 novembre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata o redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico:

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (30 novembre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessuno motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2° i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che ve-

misse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — e le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100 da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato Sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà pratica la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre, correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

esercizio	punti	20
problema	»	10
componimento	»	10
orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di sorvegliante lavori in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, sempreché dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso (compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni, previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e delle percentuali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quando è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante lavori in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui i sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 giugno 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica Operazioni sui numeri interi, frazionari decimali Proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida Misura degli archi e degli angoli Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni Poligoni regolari - Area delle figure piane Superficie e volume dei solidi.

2. — *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme, gravità Peso Peso specifico - Pressione idrostatica Principio di Archimede Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica Barometro Manometro Pompe - Calore Dilatazione Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione Solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori Legge di Ohm Illuminazione elettrica. Magnetismo Magneti permanenti Bussola.

Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3. — *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4. — *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti - Esaurimenti d'acqua Armature e sbatacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di muratura comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di faccie viste.

Nozioni sulle varie strutture dei fabbricati e sulle loro parti (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.).

Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.

Cenni sulle macchine edili e di uso comune.

Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5. — *Materiali da costruzione.*

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione - Pietre Laterizi e loro fabbricazione Calci Cementi e gesso Pozzolana Ghiaia Pietrisco e sabbia.

Composizione delle malte e dei calcestruzzi.

Legnami da costruzione - Principali essenze, loro proprietà ed uso.

Ferro Acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

6. — *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle paline.*

Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi, del livello ad acqua e delle aste e nastri metrici Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati, a mano libera.

7. — *Leggi e disposizioni varie.*

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conver-

sione, con modifiche del primo decreto, 26 dicembre 1936, n. 2159 - regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 - regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012 regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503 legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante l'esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione - Giornale dei lavori - Libretti delle misure.

Prove scritte e grafiche:

a) Esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativa a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata.

b) Problema di aritmetica e geometria.

c) Componimento su tema d'indole generale.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso in data 20 giugno 1947, per il concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(1) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . posti di ».

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3712)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4100998) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 30